

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE PAUSE E SUL DIVIETO DI CONSUMO D'ALCOL E SOSTANZE STUPEFACENTI DURANTE IL TEMPO DI LAVORO

del 26 maggio 2020

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 19, 20, 26, 74 ROD, 192 LOC e 44 RALOC;

ordina:

CAPITOLO I - PAUSE

Art. 1²
Principio

1. Tutti i collaboratori hanno diritto a 30 minuti, conteggiati quale tempo di lavoro, di pausa, che vengono di principio ripartiti a metà per ogni mezza giornata lavorativa; nei 30 minuti è compreso l'eventuale tempo per lo spostamento allo scopo di consumare la pausa.
2. Il momento della pausa è subordinato alle esigenze di servizio e non può essere effettuato subito dopo l'inizio o subito prima della fine dell'attività lavorativa.
3. I funzionari dirigenti hanno la facoltà, al fine di garantire l'efficacia dell'attività, di disciplinare in modo puntuale lo svolgimento delle pause.
4. Pause non usufruite non danno diritto a recuperi od altro e nemmeno possono essere cumulate.

Art. 2
Personale interno ed esterno

1. Il personale interno ed esterno beneficia della pausa presso la relativa sede.
2. Il personale esterno, per ragioni di servizio, può beneficiare della pausa in un esercizio pubblico.

CAPITOLO II – ALCOL E SOSTANZE STUPEFACENTI

Art. 3
Divieto

1. Durante il tempo di lavoro e le pause non è consentito il consumo di nessun genere di bevanda alcolica.
2. È in ogni caso fatto esplicito divieto di prendere servizio sotto l'effetto di alcolici o sostanze stupefacenti.

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 4
Controllo

1. Il diretto superiore vigila sul rispetto della presente Ordinanza e segnala al Sindaco le eventuali infrazioni.
2. La Polizia comunale, riservate le sue competenze derivanti dai compiti di polizia o dalla LCStr, è incaricata di segnalare al Municipio eventuali infrazioni.

Art. 5
Sanzioni

1. In caso d'inosservanza della presente Ordinanza il Municipio interviene secondo i provvedimenti disciplinari previsti dal ROD.
2. Per attività particolari oppure durante l'uso dei veicoli di servizio è fatto esplicito rinvio alla legislazione federale sulla circolazione stradale.

Art. 6
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali in materia ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 7
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

II

Art. 8
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 28 maggio 2020 al 29 giugno 2020.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Vice Segretario

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 237/2020.

Note:

¹Articoli di riferimento in ingresso modificati dal Municipio con RM 265/2023 pubblicata agli albi comunali dal 19.04.2023 al 19.05.2023.

²Art. 1 cpv. 1 modificato dal Municipio con RM 494/2024 pubblicata agli albi comunali dal 28.08.2024 al 30.09.2024. Entrata in vigore immediata.